

L'ascolto testimoniale del minore presunta vittima di abuso

Riferimenti teorici, metodologici e normativi

i quaderni di casa di nilla
[dieci]



la casa di nilla

Giovanni Lopez, Giancarlo Rafele, Annarita Tallarico

L'ascolto testimoniale del minore presunta vittima di abuso

Riferimenti teorici, metodologici e normativi

I Quaderni di Casa di Nilla sono pubblicazioni periodiche edita dall'omonimo Centro specialistico della Regione Calabria per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di abuso e vogliono rappresentare un modo per confrontarsi e riflettere. In questo modo il nostro lavoro quotidiano può diventare un patrimonio effettivamente fruibile e contribuire alla produzione di conoscenze e pratiche condivise. Ci piace rappresentare il sapere come un fiore di tarassaco, comunemente conosciuto come "soffione". Ogni qualvolta soffiando sul fiore, aiutiamo la dispersione del suo seme che costruirà un suo futuro. Quel seme, infatti, diventerà a sua volta un bocciolo verde, un largo fiore giallo, un altro soffione. Crediamo che l'efficacia degli interventi in ambito sociale risieda nella loro condivisione con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione del problema e con la società civile. Crediamo che risieda nella dispersione del sapere.

Da copyright a copyleft

Il termine copyleft nasce a metà anni Ottanta. È un gioco di parole multiplo e quasi intraducibile in italiano: da una parte, poiché left (sinistra) è il contrario di right (destra), il termine comunica l'idea di un rovesciamento del copyright, cioè il diritto di copiare, riprodurre e diffondere un'opera dell'ingegno; ma left è anche il participio passato di leave (concedere, permettere) e ha quindi un sapore di "copia permessa"; infine, left significa sinistra anche in senso politico e pertanto lascia intendere che il copyleft sarebbe una sorta di versione "comunista" del copyright. Il copyleft, quindi, permette ai prodotti dell'ingegno di circolare senza ostacoli, di raggiungere un numero maggiore di persone, di proliferare e diffondersi e agli utenti di fruire gratuitamente delle opere, in tutta libertà, purché senza fini di lucro. Questa pubblicazione, tuttavia, è frutto del lavoro intellettuale degli autori. È doveroso, pertanto, che venga citata la fonte in caso di utilizzo.

I QUADERNI DI CASA DI NILLA

Copyleft editoriale: La Casa di Nilla
Impaginazione ed editing: Jew Stoner, Bologna
Stampa: Andreacchio Grafiche, Catanzaro
Chiuso in redazione il 4 agosto 2008

Tutti i numeri sono disponibili sul sito: www.lacasadinilla.it

Indice

Prefazione	7
Introduzione	13
Cornice giuridica	15
Elementi di criticità	21
Il fenomeno delle “false denunce”	24
Criteri scientifici	27
Modalità di ascolto protetto di Casa di Nilla	31
Un punto di vista della Polizia Giudiziaria	36

L'ascolto testimoniale del minore presunta vittima di abuso

Prefazione

di Giovanni Battista Camerini

Neuropsichiatria infantile e psicoterapeuta, docente presso l'Università Pontificia sede di Venezia

L'abuso sui minori rappresenta un fenomeno complesso, con valenze psicologiche, sociali, culturali e giudiziarie, tali da richiedere un approccio integrato.

Le dimensioni epidemiologiche e sociali del fenomeno sono difficili da stabilire. Si pone comunque la necessità di individuare “sensori” e “rilevatori” che siano attendibilmente in grado di cogliere e di intercettare le situazioni psicosociali “a rischio”, al fine di programmare interventi preventivi che possano risultare realmente efficaci. In questa prospettiva, occorre cercare di rispettare alcuni requisiti minimi per realizzare “buone prassi” negli interventi psicosociali e giudiziari, così sintetizzabili: a) ricerca di una collaborazione efficace tra la giustizia e le scienze psicologiche; b) necessità di adottare, nelle valutazioni e nei giudizi, “leggi scientifiche di copertura” dotate delle sufficienti “evidenze”; c) rispetto di criteri rigorosi nell'ascolto giudiziario del minore testimone.

A questo proposito, occorre considerare come il giusto rigore sanzionatorio che vige in questo settore richieda, da parte soprattutto degli esperti che forniscono le loro valutazioni al magistrato, un'attenzione alla coerenza ed alla “forza” delle metodologie adottate e delle teorie di riferimento, onde poter fornire materiale utile a garantire in sede giudiziaria un sufficiente rigore probatorio.

L'abuso sui minori rimane essenzialmente un problema “nascosto”. Emerge una difficoltà interpretativa derivante da una parte dalla consapevolezza di trovarsi di fronte ad un fenomeno più esteso di quello rilevabile dalle statistiche

ufficiali, ovvero sommerso; dall'altra, tuttavia, le statistiche possono sovrastimare il fenomeno in quanto possono logicamente contenere dei “falsi positivi”. Si contrappongono e si bilanciano rischi di sopravvalutazione e di sottovalutazione, tra la paura dell’“orco” e la “caccia alle streghe”. L'abuso sui minori è una drammatica realtà che interessa un gran numero di bambini: negli Stati Uniti, ad esempio, circa tre milioni di bambini sono vittime ogni anno di violenza fisica e/o sessuale, di abusi psicologici e di gravi trascuratezze. Ma l'abuso comporta anche una costruzione sociale, per cui viene amplificato o minimizzato a seconda che siano adeguatamente riconosciuti i diritti dei bambini e si sviluppi una sensibilità sociale attorno a questi temi. Se questo cambiamento di atteggiamento è stato senz'altro positivo, a volte si è creato un clima esageratamente allarmistico che ha portato conseguenze egualmente negative.

Tra denunce fondate e infondate, l'operatore sociosanitario ed il magistrato si muovono tra la necessità di fare emergere i “falsi negativi” ed il rischio dei “falsi positivi”. Anche le denunce infondate d'abuso (false allegations) oggi hanno acquisito legittimità come fenomeno e problema sociale.

A tale proposito, giova domandarsi a che cosa corrisponde l'aumento delle denunce di abuso sessuale nel corso degli ultimi anni.

L'ipersensibilizzazione comporta un aumento del rischio di fraintendimenti e di esagerazioni, alimentando fantasie individuali e collettive. Molte ricerche svolte anche nel nostro Paese hanno evidenziato i rischi di vittimizzazione secondaria in relazione agli interventi successivi alla denuncia di abuso. Nel momento in cui da un processo si arriva a una sentenza, la verità giudiziaria non risolve nulla per il bambino. Verità giudiziaria non significa verità clinica. Se alla ricerca della verità processuale non si uniscono interventi di tutela per la presunta vittima sono molto alti i rischi di vittimizzazione secondaria.

Come hanno provocatoriamente scritto Sandler e Fonagy (1997), “...è più probabile che conduca a risultati dannosi l'identificare un abuso sessuale nei casi dubbi piuttosto che non

identificarlo nei casi effettivi”.

Si pongono, in questo ambito, importanti problemi epistemologici in merito alla consulenza tecnica in ambito psicosociale. Un esperto in queste scienze è da considerarsi tale se: 1) elabora opinioni che si basano su una “ragionevole certezza”; 2) è in grado di aiutare il giudice a conclusioni più valide di quelle alle quali sarebbe giunto in assenza della sua opinione.

Anche in ambito psicosociale, risulta necessario che sia la formulazione delle ipotesi, sia i criteri di valutazione rispondano ad una necessaria e sufficiente scientificità, rispettando le evidenze che la ricerca e la letteratura specialistica pongono a disposizione, per evitare il rischio di un'eccessiva “autoreferenzialità” dei giudizi espressi.

Sempre più si pone la necessità di individuare e condividere adeguate forme di tutela relative all'ascolto dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari, in ambito civile e penale.

La Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991 e la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con legge n. 77 del 2003 non solo hanno riconosciuto al minore il diritto all'ascolto, ma hanno specificato, promosso e reso attuabile la realizzazione di questo diritto anche attraverso la completa partecipazione del minore ai processi che lo riguardano a seconda della sua capacità di discernimento.

Occorre inoltre sempre considerare i diritti processuali del minore “capace di discernimento” ed in particolare il suo diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, nonché di essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione (art. 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori - Strasburgo, 1996).

Solo ultimamente il nostro legislatore, dando rilievo ai diritti relazionali della personalità del bambino, ha previsto con la legge 149 del 2001 (anche se ancora in modo non organico), forme concrete del loro esercizio in sede processuale.

Il processo penale minorile si è fatto carico della tutela della personalità del minore in modo più specifico, evidenziando la necessità di procedere all'ascolto nel rispetto di alcuni parametri:

- minima offensività dell'audizione, con rispetto dei tempi del bambino, della sua situazione emotiva e delle sue esigenze temporali e fisiche;
- utilizzo di particolare modalità d'ascolto con la predisposizione di audizione protette e l'intervento di esperti;
- “preparazione”: spiegazione al minore di ciò che sta accadendo all'interno del processo ed informazioni circa l'attività che egli si accinge a svolgere e del suo ruolo.

Diversi sono i momenti nei quali si rende necessaria l'assistenza psicologica in relazione al coinvolgimento del bambino nel procedimento giudiziario. L'empatia rappresenta una qualità dell'atteggiamento dell'intervistatore atta a favorire la comunicazione con il bambino; non esiste però un “ascolto empatico” contrapposto all’”ascolto psicologico-giuridico”. L'enfasi sull'empatia, se non coniugata alla necessaria neutralità ed a procedure di ascolto standardizzate e semi-strutturate, rischia di veicolare implicitamente i bias di pregiudizio dell'intervistatore.

Una particolare attenzione va riservata al fenomeno della suggestione, specie in riferimento alle testimonianze prodotte da bambini in età prescolare. Oltre alla rilevazione dei fattori individuali cognitivi ed emotivi in grado di influenzare la testimonianza dei minori, vanno esaminate talune circostanze proprie dei contesti comunicativi nei quali il minore ha vissuto e rivisitato la propria esperienza. Il ricordo e la sua narrazione vanno, infatti, sempre contestualizzati, in funzione delle motivazioni esterne ed interne al soggetto. La suggestionabilità non costituisce un tratto personologico, è al contrario un fenomeno contesto-dipendente che si lega ad una combinazione tra fattori interni individuali e fattori esterni ambientali. I bambini di pochi anni non forniscono versioni esplicite di

quello che è successo e pertanto domande dirette non solo non ci aiutano a ricostruire i fatti, ma rischiano addirittura di indurre nel bambino risposte in un certo senso speculari alle aspettative dell'intervistatore.

L'intervista (correttamente eseguita) che segue immediatamente l'evento ottiene spesso l'effetto di proteggere dalla suggestione nel corso delle interviste successive (effetto "consolidation"). Si pone quindi la necessità di effettuare l'ascolto del minore con la massima tempestività possibile. Si tratta di accertamenti non ripetibili che andrebbero sempre effettuati nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

La testimonianza del minore appare un elemento di prova al confine tra "prova dichiarativa" e "prova scientifica", tra "prova logica" e "prova storica", nella misura in cui viene pressoché inevitabilmente sottoposta a diversi processi inferenziali, sia da parte del minore testimone stesso, sia da parte del perito (la cui soggettività interpretativa risulta sovente in primo piano), sia da parte del giudice e del suo "libero convincimento". Gli strumenti della psicologia risultano comunque "deboli", rendendosi quindi sempre necessaria, quando possibile, una corroborazione estrinseca, rappresentata dalle indagini e dai riscontri rivolti alla realtà ambientale. Riscontri che possono riguardare le competenze della magistratura o, in taluni casi, la cosiddetta "psicologia investigativa", ma che dovrebbero sempre essere poste in essere per non compiere l'errore di "reificare" la testimonianza resa dal bambino.

Allorquando il diritto si propone di agire in parallelo con le scienze psicologiche, occorre che esista una coerenza tra ciò che ci si prefigge e i limiti (e le regole) dei mezzi adottati per raggiungere quello scopo. Qualora tale coerenza non sia dimostrabile, è forse preferibile che il diritto si orienti nel senso di un'azione appunto giudicante, senza artificiose sovrapposizioni di responsabilità e senza cercare di alterare, presumendo di guidarla, l'ineludibile e necessaria indeterminatezza delle scienze e del sapere in questo ambito. Quanto detto mette in luce

l'assoluta necessità ed esigenza di creare sempre più strumenti e forme di tutela per il bambino o adolescente presunta vittima di abuso fisico e/o sessuale che prevedano una cura sistematica affinché gli strumenti di accertamento della verità si propongano in modo tale da non ledere di nuovo i diritti e le esigenze della persona offesa.

Introduzione

Se proviamo a metterci nei panni di un bambino o di un adolescente coinvolto per la prima volta nell'iter giudiziario in qualità di presunta vittima/testimone di violenza sessuale o fisica, possiamo immaginare come egli possa provare un profondo stato d'ansia e la sensazione di trovarsi in un meccanismo assolutamente estraneo ed alquanto incomprensibile. È prevedibile, inoltre, che tale stato d'animo possa interferire con la sua capacità di rendere testimonianza e che questo sia solo uno dei fattori in grado di condizionarlo.

Se questo “minore testimone” è poi davvero vittima di un abuso, possiamo immaginare anche il suo disagio nel dover recuperare la memoria di un evento traumatico, o comunque penoso, in un contesto formale quale quello in cui si acquisisce la prova testimoniale.

Al di là dei turbamenti legati al contesto istituzionale nel quale il bambino si ritrova improvvisamente immerso, vi può poi essere il timore di alterare alcuni equilibri relazionali della famiglia e di perderne l'appoggio. Questo può avvenire con maggiore probabilità laddove l'abuso sia stato perpetrato da un familiare, ma anche nei casi in cui, pur trattandosi di un abusante esterno, la famiglia non desideri esporsi rispetto all'evento. In simili situazioni, infatti, i familiari potrebbero richiedere al bambino di modificare il racconto degli eventi per attenuare la posizione processuale del colpevole o comunque per ridurre la portata degli eventi. Nel caso in cui l'imputato sia un componente stretto della famiglia, le implicazioni psicologiche saranno verosimilmente maggiori: la vittima potrà essere indotta a sentirsi in colpa per le conseguenze che l'arresto avrà sull'intero nucleo, facendo leva, ad esempio, sulla perdita di una fonte di reddito.

Diversi esperti, tuttavia, sostengono che se il bambino viene

adeguatamente sostenuto e preparato, potrà vivere l'esperienza processuale ricavandone rassicurazione sulle capacità di protezione del sistema sociale, rinnovata fiducia negli adulti e rafforzamento del senso di equità e giustizia. Il riordino dei fatti accaduti, inoltre, può favorire l'elaborazione dei vissuti ad essi connessi, avviando il processo di ricostruzione dell'immagine di sé e favorendo la resilienza.

Alla luce di queste considerazioni, possiamo affermare che ad essere determinante non è tanto il processo giudiziario in sé, quanto le condizioni in cui esso si realizza.

Per far fronte alle difficoltà che i minori incontrano nel processo penale, è quindi necessario neutralizzare il rischio che la loro testimonianza diventi fonte di vittimizzazione secondaria, oltretutto risultare insoddisfacente ai fini giudiziari. Pertanto, bisogna rendere adeguato e confortevole il setting in cui avviene l'escussione e favorire le condizioni di un ascolto empatico. Ciò significa che l'ascoltatore deve saper prestare un'adeguata attenzione a ciò che il bambino dice e comprenderne il vissuto, favorendo al contempo l'elicitazione dei ricordi legati all'abuso senza contaminarli.

In questa cornice di senso, la presenza di esperti in testimonianza infantile durante l'audizione di minori presunte vittime di abuso sta diventando una prassi consolidata negli Uffici giudiziari del nostro Paese. Accanto a ciò, vanno affinandosi le strumentazioni, le tecniche e le metodologie volte a favorire un ascolto sempre più efficace sul piano giudiziario e centrato sui bisogni specifici del bambino o dell'adolescente che vive un momento così delicato.

Cornice giuridica

In un caso di presunta violenza contro un minore, specie se di natura sessuale, accade spesso che la testimonianza di quest'ultimo rappresenti la principale fonte di prove giudiziarie. Laddove la violenza sia avvenuta senza coercizione o contatto fisico, non potendosi ricavare elementi di questa natura, diventa determinante ai fini processuali la ricostruzione orale che il bambino farà dei fatti.

In generale, il percorso giudiziario della narrazione inizia con la segnalazione o la denuncia del presunto reato alle Autorità Giudiziarie. Da qui iniziano i primi accertamenti (indagini preliminari) che prevedono la raccolta delle sommarie informazioni tratte dai testimoni. Per l'ascolto dei testimoni, il Pubblico Ministero solitamente delega le Forze dell'Ordine, le quali possono ripetere gli ascolti più volte finché non vengono raccolti tutti i dati, la cui natura dipende dal tipo di reato, dalle deposizioni, dell'esito di analisi specialistiche, ecc..

A questo punto, il Pubblico Ministero (PM) rivolge le proprie richieste al Giudice delle Indagini Preliminari (GIP), il quale esprime un giudizio sulla legittimità del procedimento.

Se il GIP dà luogo a procedere, si passa alla fase dibattimentale, durante la quale il processo si celebra davanti al Giudice, terzo ed imparziale tra l'accusa e la difesa. Il Giudice esaminerà le prove prodotte dalle rispettive parti e sulla base di esse emetterà una sentenza. Tuttavia, questo primo grado di giudizio potrebbe non essere definitivo, poiché vi è la possibilità di ricorrere in altri due gradi: Corte d'Appello e successivamente Cassazione.

Anche un bambino può essere chiamato testimoniare, poiché la legge non prevede limiti d'età per questa funzione (art. 196 del codice di procedura penale). Laddove il minore abbia raggiunto i 14 anni d'età, presterà giuramento prima di rendere una deposizione davanti al Giudice.

Come anticipato, accade spesso che il minore non sia solo testimone ma, contemporaneamente, presunta vittima del reato da accertare. A tal proposito, la casistica giudiziaria annovera prevalentemente vicende di violenza fisica (subita o assistita), maltrattamenti, sequestri ed abusi sessuali.

Ai fini dell'acquisizione delle Sommarie Informazioni Testimoniali (SIT), il minore può essere ascoltato con tre diverse modalità: dal PM (con o senza l'ausilio di un esperto), da un rappresentante dell'Autorità di pubblica sicurezza (con o senza l'ausilio di un esperto), da un esperto in qualità di Ausiliario di Polizia giudiziaria nominato dal PM. In quest'ultimo caso, il ruolo dell'ausiliario è incompatibile con quello di consulente del GIP, di psicoterapeuta o di teste in dibattimento. Non sono previsti colloqui con familiari e l'ausiliario viene preventivamente informato su quanto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Da un punto di vista tecnico, si tratta di provvedere all'ascolto del minore per raccogliere la denuncia di un presunto abuso ponendo le domande in modo comprensibile e tenendo conto della sua età e condizione psicologica in modo da non procurargli disagio.

L'esame del minore nel corso del processo penale è regolamentato dall'art. 498 comma 4 del codice di procedura penale, che ne prevede la conduzione da parte del Presidente della giuria, il quale può avvalersi di un familiare o di un esperto di psicologia infantile. Con la Legge 15 febbraio 1996, n. 66 "Norme sulla violenza sessuale", è stata introdotta la possibilità dell'"audizione protetta", prevista quando a rendere testimonianza è un minore degli anni 16, presunto vittima di abuso sessuale. Questa norma è tuttavia vincolata alla discrezionalità del Giudice. Gli artt. 13 e 14 della legge ne prevedono l'attuazione in un luogo protetto, anche diverso dal Tribunale, potendo il Giudice avvalersi di strutture assistenziali specializzate o, in mancanza, dell'abitazione del minore.

La norma prevede che l'audizione protetta sia documentata integralmente con mezzi di riproduzione audiovisiva o almeno

fonografica. Inoltre, se si tratta di una struttura specializzata, questa deve essere munita di un impianto di videoregistrazione, di due stanze collegate da uno specchio unidirezionale e di un citofono che le connetta. Ciò al fine di consentire agli attori processuali (Giudice, PM, difensori, ecc.), di seguire quanto accade nella stanza in cui lavora l'esperto con il bambino e di intervenire in tempo reale, comunicando attraverso il citofono eventuali domande che l'esperto tradurrà in un linguaggio comprensibile e adeguato all'età del bambino.

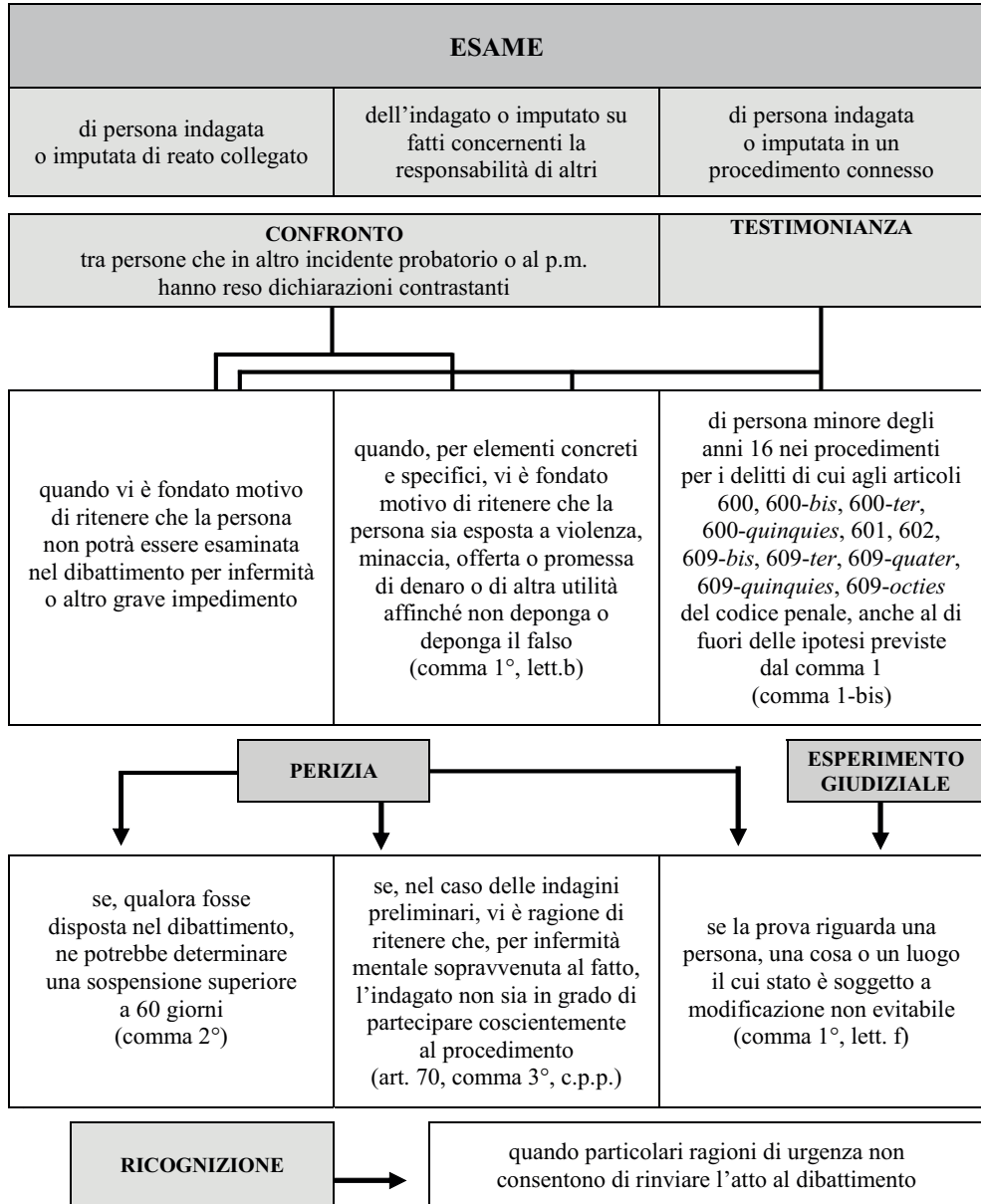
L'articolo 609-decies comma 2 del codice penale prevede che il minore debba essere assistito affettivamente e psicologicamente dai genitori. Ove la situazione familiare lo renda necessario, tale assistenza può essere anche assicurata da “altre persone idonee indicate dal minore e ammesse dall'Autorità giudiziaria che procede”. In ogni caso, l'assistenza viene prevista anche dai “servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dai servizi istituiti dagli enti locali” (art. 609-decies comma 3 c.p.). L'assistenza prestata dai familiari o dalle persone indicate dal bambino, nonché la possibilità per l'AG di avvalersi dei servizi, è garantita “in ogni stato e grado del procedimento”.

Infine, il minore può essere ascoltato nell'ambito della cosiddetta “consulenza tecnica”, che il PM o il GIP possono richiedere ad un perito esperto. I quesiti posti al consulente riguardano perlopiù l'idoneità a rendere testimonianza e l'attendibilità delle dichiarazioni del minore. Nei casi di presunto abuso sessuale, i quesiti comprendono anche una valutazione delle competenze genitoriali e delle eventuali conseguenze psicologiche dell'abuso, oltreché l'indicazione di provvedimenti a tutela ed a protezione del minore.

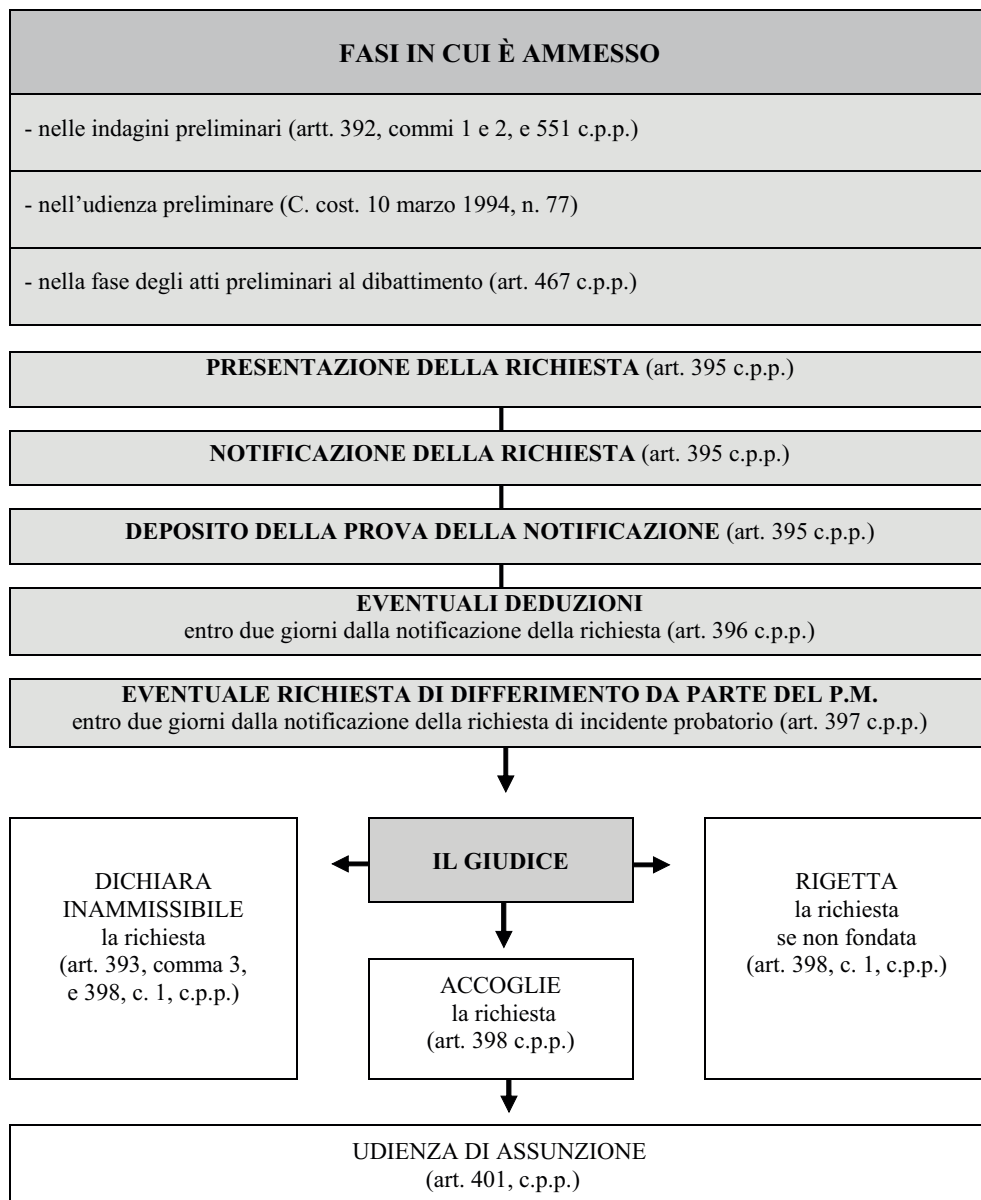
Va ricordato che, in tutte queste situazioni, si impone il dovere di riservatezza. L'art. 734-bis del codice penale recita: “in relazione ai delitti di violenza sessuale e prostituzione minorile esso punisce, con l'arresto da tre a sei mesi, chi divulga, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso”.

In questa sede va, infine, fatto riferimento alla Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei bambini, ratificata con la Legge 20 marzo 2003 n. 77. In particolare bisogna ricordare che essa riconosce al minore dotato di sufficiente capacità di discernimento, nei procedimenti che direttamente lo interessano, il diritto di ricevere ogni informazione pertinente, di essere consultato e di esprimere la propria opinione, di essere informato delle eventuali conseguenze della messa in pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione. La Convenzione riconosce inoltre, al minore, il diritto di essere assistito da persona appropriata e nel caso di conflitto di interessi con coloro che hanno la responsabilità genitoriale. A tal fine l'autorità giudiziaria può designare un rappresentante speciale con l'obbligo, quando si ritiene che il bambino abbia sufficiente capacità di giudizio, di assicurarsi, prima di adottare ogni decisione, del soddisfacimento dei predetti diritti e di tenere in debito conto l'opinione espressa.

Rappresentazione grafica dei casi di incidente probatorio (art. 392 c.p.p.)



Rappresentazione grafica dell'istituto dell'incidente probatorio (art. 392 c.p.p.)



Elementi di criticità

Il fatto che la legge abbia istituito la possibilità di ascoltare in forma protetta i minori che devono testimoniare su presunte violenze subite non garantisce di per sé l'adeguata attuazione di questo istituto. Diverse sono, infatti, le criticità emerse da quando si ricorre a questa metodica e fondamentale riguardano tre aspetti: la competenza dell'ausiliario esperto, la discrezionalità dell'Autorità Giudiziaria, la ripetizione in modo improprio degli ascolti.

Riguardo agli esperti, va evidenziato come a volte gli psicologi ed i neuropsichiatri infantili chiamati a svolgere questo compito non siano specificamente formati o non condividano metodologie ed approcci teorici. Ciò comporta almeno due rischi: quello di non riuscire ad aiutare il bambino, poiché non si tengono in debito conto le competenze testimoniali legate al suo specifico sviluppo cognitivo e quello di inquinare i ricordi e, dunque, la qualità della testimonianza attraverso domande suggestive ed induttive o introducendo argomenti non attinenti alle indagini. Inoltre, la formazione clinica degli esperti, se non debitamente assestata nel contesto psico-forense, rischia di creare indebite commistioni tra interventi di natura diagnostico-terapeutica e le finalità esclusivamente giuridiche dell'intervento tecnico richiesto. Ciò con il rischio di innescare nel bambino dinamiche interne di tipo emotivo-relazionale che possono modificare la qualità delle memorie di abuso sennonché la motivazione a testimoniare.

Tuttavia, sono sempre più frequenti i corsi di formazione per esperti in audizioni testimoniali di bambini e si vanno diffondendo alcuni documenti, condivisi da larga parte della comunità scientifica specializzata (v. paragrafi successivi), che tendono ad uniformare i requisiti, le metodologie e le tecniche di lavoro in questo campo.

L'altra questione riguarda la discrezionalità riconosciuta ai magistrati che, come detto, consente loro di svolgere le audizioni in prima persona, senza essere necessariamente formati circa le regole del colloquio testimoniale con i bambini.

Se da un lato si registrano diversi corsi formativi per i clinici, risultano ancora scarse analoghe iniziative rivolte a magistrati ed avvocati, i quali - salvo iniziative autodidatte - interrogano i minori attingendo prevalentemente al proprio buon senso, intelligenza, sensibilità ed esperienza personale di genitori, sennonché all'improvvisazione.

La discrezionalità, inoltre, può creare significative differenze procedurali anche all'interno di uno stesso Tribunale, laddove ci siano magistrati che non utilizzano l'esperto ed altri sì, ma magari con modalità diverse come previsto dalla stessa legge.

Sebbene, sul piano psicologico e giuridico, si stia comunque registrando un'attenzione crescente all'acquisizione della testimonianza concernente l'incidente probatorio in contesti "protetti", non sempre viene posta la medesima cautela durante altre occasioni di ascolto. Il minore, infatti, rischia di giungere a questa fase processuale dopo una serie di altri "interrogatori", tra i quali quelli al momento della denuncia, quelli dei periti di parte, quelli in contesti psico-sociali, ecc.

Queste ultime situazioni non esigono le accortezze dell'audizione protetta, generando rischi di inquinamento del ricordo e di notevole stress per il minore. Pertanto è importante che le strutture specialistiche, in accordo con le Autorità Giudiziarie, lavorino nella direzione di effettuare l'ascolto nel più breve tempo possibile dopo la notizia di presunto reato, conducendolo con metodologie adeguate (v. paragrafi successivi). Va altresì specificato che, sebbene sia opportuno evitare di stressare il bambino con ascolti ripetuti, non è tanto la ripetizione dell'ascolto a deteriorare il ricordo, quanto le modalità di svolgimento dello stesso. È anzi dimostrato che ascolti ripetuti con tecniche adeguate favoriscono una corretta ricostruzione dei ricordi legati all'esperienza di abuso.

Ciò detto, sono sicuramente auspicabili: una maggiore regolamentazione del ruolo e delle funzioni delle diverse figure professionali che concorrono alla tutela del minore, l'individuazione di modalità operative condivise. Un primo passo in questa direzione comprende senza dubbio la definizione di un “linguaggio comune” tra Autorità Giudiziaria e gli Ausiliari esperti.

Esiste, inoltre, una sorta di “rischio di collusione” tra le aspettative del magistrato (individuare una fattispecie di reato ed un colpevole) e l'atteggiamento del tecnico, che potrà sentirsi indirizzato a verificare l'ipotesi accusatoria. È pertanto necessario che l'esperto neutralizzi tale eventualità conducendo l'ascolto con un approccio falsificazionista corredato da apposite tecniche di intervista e strumenti valutativi (v. paragrafi successivi).

Il fenomeno delle “false denunce”

Una trattazione a sé meritano le criticità legate alle cosiddette “false denunce”. Si tratta di situazioni di abuso, perlopiù sessuale, che vengono dichiarate o denunciate, ma che non sono realmente avvenute (Calamoneri e Arminio, 2006).

Le motivazioni alla base di questo fenomeno possono essere diverse. A volte simili denunce nascono in seno a relazioni genitoriali fortemente conflittuali (soprattutto in casi di separazione) dove uno dei due coniugi (spesso la moglie) nutre la convinzione errata (talvolta delirante) o consapevolmente distorta che uno o più figli abbiano subito abusi sessuali dall'altro coniuge. In questo tipo di situazioni può svilupparsi una “sindrome di alienazione genitoriale” il cui clima favorisce atteggiamenti avversi ed accusatori da parte del bambino verso il genitore vessato.

Può inoltre accadere che i genitori o altri adulti possano fraintendere le parole o i comportamenti del bambino, attribuendo ad essi un'erronea valenza di rivelatori di abuso sessuale. In questi casi possono concorrere fenomeni di confusione tra fantasia e realtà da parte del bambino, sue fantasie di seduzione, meccanismi di difesa o veri e propri deliri. In alternativa, il bambino o l'adolescente può produrre volontariamente una dichiarazione non veritiera, o comunque esagerare il racconto di un determinato evento, che finisce così per assumere i connotati di un abuso sessuale. Rispetto a quest'ultima situazione, possono influire condizionamenti da parte del gruppo dei pari, laddove si sviluppino racconti più o meno veritieri incentrati su esperienze sessuali.

Sempre più frequentemente, inoltre, si assiste a fenomeni di cosiddette “dichiarazioni a reticolo”, ovvero voci circa sospetti abusi sessuali che si rincorrono all'interno di una comunità scolastica o sociale. Il susseguirsi di queste dichiarazioni può

creare un clima di suggestione generale che porta al sospetto, se non al convincimento, che siano realmente in atto degli abusi.

In tutti questi contesti è altresì possibile che emergano rivelazioni di abusi veri in cui viene però sostituito l'abusante.

Infine, come accennato nel paragrafo precedente, un'intervista condotta in modo suggestivo e tesa pregiudizievole a verificare un'ipotesi di abuso, può indurre il bambino a rendere una testimonianza distorta, che compiacce le aspettative dell'adulto o che semplicemente lo assecondi perché ritenuto portatore di certezze. Le dichiarazioni indotte circa abusi subiti, possono confondere il ricordo del bambino al punto da innestarsi come memoria di eventi reali (Dettore e Fuligni, 1999; Camerini, 2006). Gli studiosi della memoria, infatti, insegnano che gli adulti "raccontano ricordando, mentre i bambini "ricordano raccontando".

Le linee guida dell'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP, 1997) invitano ad una certa cautela nel gestire situazioni in cui possa sorgere il dubbio di trovarsi davanti ad un falso abuso. Esse evidenziando come alcune dichiarazioni possano essere in parte "vere" ed in parte "false" e che una rivelazione può partire da un nucleo di verità e subire successivamente l'influenza negativa di elaborazioni in sede di interviste suggestive ripetute in contesti diversi (familiari, clinici, giudiziari, ecc.).

I rischi di errore di valutazione che le false denunce comportano sono evidentemente molto elevati. Al di là delle implicazioni giudiziarie che possono comportare, bisogna tener presente che il coinvolgimento di un bambino in una denuncia infondata può produrre effetti negativi sul suo funzionamento psicologico, sociale e adattivo, sovrapponibili a quelli che si verificano nelle condizioni di un abuso realmente esperito. Questi effetti negativi risultano ancora più gravi, quando dalla falsa denuncia derivano provvedimenti giudiziari e psico-sociali che incidono sulle relazioni intrafamiliari (allontanamento del minore dal nucleo, arresto di un familiare, ecc.).

Queste considerazioni rendono ancora più rilevante la necessità di procedere nell'ascolto del minore presunta vittima di abuso sessuale con metodologie e criteri fondati su precise evidenze scientificamente validate, che neutralizzino i rischi di contaminare i ricordi o, comunque, di condizionarne le dichiarazioni

Criteri scientifici

Alla luce delle criticità espresse nei due paragrafi precedenti, emerge la necessità che gli esperti aderiscano pienamente a criteri basati su evidenze scientifiche che regolamentino il loro operato nell'ascolto protetto.

A tal fine sono stati redatti appositi documenti. Tra questi, uno dei più importanti in Italia, è la cosiddetta Carta di Noto - Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale. Si tratta di un documento elaborato a Noto (SR) nel 1996, presso l'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali, da un gruppo interdisciplinare (composto da avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri, criminologi e medici legali) ed aggiornato nel 2002.

Al primo punto, la Carta stabilisce che: “La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale. Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono: a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento; b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati.”

Il punto 5 specifica la necessità di un atteggiamento falsificazionista dell'esperto: “Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui”.

Al punto 6 vengono, tra l'altro, sanciti alcuni criteri a tutela del minore da ascoltare: “Nel colloquio con il minore occorre: a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore; b)

informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso; c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni; d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale”.

I punti 10 ed 11 chiariscono gli ambiti di intervento delle diverse figure cliniche: “La funzione dell'esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi [...]”. “L'assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall'esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova”.

È evidente come tali principi richiamano con forza la necessità di un'adeguata preparazione professionale dei tecnici che si cimentano con l'ascolto del bambino presunta vittima di abuso, ponendosi come obiettivi fondamentali la tutela del benessere di quest'ultimo e l'acquisizione di elementi realmente utili all'Autorità Giudiziaria.

Di particolare rilievo rispetto alle tematiche di cui si tratta è anche il più recente “Protocollo di Venezia” per gli esperti nei casi di abuso sessuale collettivo su minori, redatto nel 2007 da un gruppo interdisciplinare di esperti (avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e responsabili di servizi), grazie all'iniziativa della Fondazione Guglielmo Gulotta e delle Università degli Studi di Padova e di Torino. Il protocollo, nel far propri i principi della Carta di Noto, delinea e specifica, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, le linee guida alle quali gli esperti dovrebbero attenersi nell'affrontare casi di abuso sessuale collettivo su minori, definendo così criteri di valenza generale rispetto alle metodologie di acquisizione delle prove testimoniali da parte di bambini o adolescenti.

In particolare, riteniamo che i seguenti punti del protocollo rappresentino richiami specifici alle cautele che esperti e giuristi devono tenere per la tutela del minore da ascoltare:

“[...] 4. I difensori delle parti e gli esperti dovranno attenersi e richiamarsi ai principi della Convenzione di Strasburgo per cui l'intervento ed il trattamento del minore da parte del sistema giudiziario non deve essere manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, con particolare riguardo alle conseguenze sulla sua salute psicofisica dell'espletamento e del protrarsi delle audizioni del minore stesso; 5. Considerato che l'organizzazione e il funzionamento psicologico del minore sono in continua evoluzione e che, alla luce anche delle attuali conferme scientifiche, il minore risulta molto vulnerabile ad influenze esterne, occorre che l'indagine sia svolta in modo coerente ed adeguato all'attualità del suo sviluppo, riducendo al minimo le occasioni di ascolto, nel rispetto dei diritti delle parti coinvolte nel procedimento; 6. La scelta degli strumenti usati dall'esperto nella valutazione della idoneità a testimoniare deve essere motivata sulla base di precisi riferimenti alla letteratura scientifica che ne dimostrino la validità nel caso specifico, attraverso un approccio basato sui risultati delle ricerche empiriche scientificamente validati (“evidence based”) [...]; 10. A partire dall'avvio delle indagini, l'esperto, chiamato a svolgere un qualsiasi ruolo di cui al punto precedente, non deve utilizzare modalità di induzione della narrazione che possano alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti da parte del minore. Tutti i colloqui devono essere videoregistrati e con i verbali di sommarie informazioni devono essere disponibili anche le trascrizioni integrali di tali colloqui [...].”

Riguardo la necessità di dotare gli esperti di tecniche di intervista e di strumenti di analisi delle dichiarazioni del minore, un contributo fondamentale proviene dalle “Linee guida in tema di abuso sui minori” redatte dal Consiglio direttivo della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, la cui revisione è stata effettuata nel 2007. Nello specifico, le Linee guida nel capitolo dedicato ai “Criteri di ascolto giudizia-

rio e procedure operative in tema di psicologia della testimonianza” forniscono, tra le altre, le seguenti raccomandazioni:

Raccomandazione 13 (Linea Guida Clinica. Forza dell'Evidenza: Forte. Forza della Raccomandazione: Forte)
“Per quanto riguarda la conduzione dell'intervista e la valutazione delle dichiarazioni, le procedure d'intervista devono mirare a massimizzare il ricordo e minimizzare le contaminazioni, evitando le domande "guidate" o comunque suggestive, e combinando le attuali conoscenze sullo sviluppo dei soggetti in età evolutiva con le tecniche di memoria che possono facilitare il ricordo di particolari episodi (Ceci e Hembrooke, 1998). E' preferibile utilizzare, quando possibile, tecniche d'intervista semi-strutturata sufficientemente validate e condivise, quali la Step-Wise Interview di Yuille e coll. (1993), l'Intervista Cognitiva di Fisher e coll. (1987), il protocollo di intervista di Cheung (1997) e l'NICHD di Orbach e coll. (2000). L'uso di tali tecniche richiede una specifica preparazione e formazione.”.

Raccomandazione 16 (Linea Guida Clinica. Forza dell'Evidenza: Forte. Forza della Raccomandazione: Forte)
“L'analisi delle dichiarazioni del/della minore deve anch'essa essere effettuata secondo metodologie precise e confrontabili, come indica la Statement Validity Analysis originata dagli studi di Undeutsch (1967) e sistematizzata da Steller e Kohenken (1989) e Steller e Boychuk (1989)[...]”.

Modalità di ascolto protetto de La Casa di Nilla

L'attività di ascolto protetto prevista nell'ambito del Centro specialistico regionale per minori vittime di abusi e maltrattamenti “La Casa di Nilla” si connota come luogo “neutro” rispetto all'Autorità Giudiziaria, in cui, alla presenza di professionisti specificamente formati, si garantisce al minore un ascolto competente a fini giudiziari, sia in fase di acquisizione di sommarie informazioni testimoniali che di incidente probatorio.

Le attività di Ascolto Protetto che il Centro eroga in collaborazione con le Autorità inquirenti, comprendono:

- la raccolta delle sommarie informazioni testimoniali (SIT);
- l'espletamento dell'incidente probatorio.

Questo servizio si pone fondamentalmente l'obiettivo di ascoltare il minore in luogo protetto per ridurre gli effetti stressanti insiti al coinvolgimento nel meccanismo giudiziario. A tal fine, si procede con modalità di acquisizione della testimonianza volte ad evitare contaminazioni delle memorie ed a consentire all'AG di raccogliere elementi chiari che facilitino le decisioni processuali. Attraverso questa modalità, si presta altresì attenzione a garantire il riconoscimento e la facilitazione dell'esercizio dei diritti processuali del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione Europea di Strasburgo.

I riferimenti teorici che orientano le attività di Ascolto Protetto riguardano prevalentemente la psicologia giuridica e la psicologia clinica. Pertanto, fanno parte integrante del background formativo e metodologico degli operatori di Casa di Nilla i seguenti documenti:

- le Linee guida deontologiche per lo Psicologo forense e per l'utilizzo dei test in ambito forense (Associazione Italiana di Psicologia Giuridica);

- il Codice deontologico degli Psicologi italiani;
- la Carta di Noto;
- le linee Guida SINPIA in tema di abuso sui minori;
- il Protocollo di Venezia;
- il Memorandum of Good Practice per l'ascolto del minore testimone (G. M. Davies, H. L. Westcott, Londra 1999).

L'équipe del servizio di Ascolto protetto di Casa di Nilla è composta da uno psicologo, un'assistente sociale, un educatore ed un consulente legale. L'attività di ascolto è svolta dallo psicologo che, ricevuto un nominale incarico dall'Autorità Giudiziaria, raccoglie le informazioni basilari sul caso al fine di ottimizzare il setting di ascolto. L'educatore e l'assistente sociale intervengono nella fase di accoglienza al fine di aiutare rispettivamente il bambino e gli adulti che lo accompagnano ad ambientarsi presso il Centro. Il consulente legale interviene laddove si presentino particolari esigenze che richiedano approfondimenti giuridici.

L'area del Centro dedicata all'Ascolto protetto è dotata di specifiche attrezzature tecniche e di Protocolli procedurali necessari per un corretto espletamento delle funzioni cui è preposta.

Nello spazio per l'accoglienza si favorisce un breve periodo di “adattamento” del minore al luogo in cui viene a trovarsi. Si tratta di uno spazio/tempo in cui un educatore accoglie il bambino aiutandolo a separarsi dagli accompagnatori (genitori o altri), provvede ad eventuali suoi bisogni, presenta il Centro spiegando che è un luogo deputato all'ascolto di bambini e ragazzi, gli offre possibilità di gioco o di libera interazione ed attende che si senta abbastanza sereno prima di accompagnarlo presso lo psicologo. Questa fase dura circa venti minuti, durante i quali non vengono fatti riferimenti ai motivi della presenza del minore presso il Centro, rimandando questo aspetto al colloquio con lo psicologo. Si impedisce qualunque forma di contatto tra il minore e le altre parti processuali, tuttavia, qualora il minore

abbia in precedenza acquisito un'esperienza positiva con figure giudiziarie presenti, si valuta l'opportunità di un contatto rassicurante con esse. Gli accompagnatori del minore hanno, invece, la possibilità di confrontarsi con un assistente sociale che accoglierà eventuali loro richieste (laddove compatibili con il contesto) e conterrà le prevedibili preoccupazioni legate al momento.

La stanza di ascolto, in cui lo psicologo svolge l'escussione, è arredata in modo da ricreare un ambiente confortevole per il minore. La tipologia degli arredi e delle suppellettili viene di volta in volta scelta in base all'età, al sesso ed alle caratteristiche cognitive del bambino da ascoltare. Tuttavia, viene prestata attenzione che ciò non costituisca motivo di distrazione dal colloquio, soprattutto qualora si decida di introdurre dei giochi o materiali per il disegno libero o a tema. Va specificato, tuttavia, che questi ausili non sono usati a scopi diagnostici o valutativi, ma come facilitatori della comunicazione tra l'esperto e il minore.

Come necessario, vi è uno specchio unidirezionale tra la stanza di osservazione (in cui siedono i vari attori processuali) e quella di ascolto. Lo specchio permette alle Autorità Giudiziarie ed alle eventuali altre parti di osservare l'escussione del minore, evitando di indurre in quest'ultimo distrazione, soggezione, suggestione, o altre forme di condizionamento. Il minore viene informato dallo psicologo della funzione dello specchio in una fase preliminare all'ascolto durante la quale, tenuto conto del suo stadio evolutivo, vengono fornite spiegazioni circa tutto quanto sta accadendo.

La registrazione dell'ascolto è garantita da un impianto di audio-video registrazione digitale dotato di una videocamera direzionale ed una ambientale entrambe motorizzate, di un sistema di microfoni ambientali e direzionali ad alta definizione, di una cabina di regia e di una serie di monitor che permettono ai committenti di seguire l'escussione, oltre che attraverso lo specchio, anche in presa diretta sugli schermi. L'intero sistema

di registrazione è controllabile a distanza da un qualsiasi pc remoto collegato a rete internet e dotato di un apposito software, ciò consente di seguire l'attività di ascolto da location esterne attraverso il collegamento a rete internet, previo possesso delle necessarie credenziali di autenticazione. L'attrezzatura consente la registrazione audio e video in formato sia digitale che analogico e su qualsiasi tipo di supporto.

Tali strumentazioni permettono un'adeguata ricostruzione del racconto del minore sia rispetto alle componenti verbali sia a quelle espressivo-emotive. La registrazione viene quindi consegnata, a seconda che si tratti di SIT o di incidente probatorio, rispettivamente alle Forze dell'Ordine o al Giudice. Ciò contribuisce ad evitare la ripetizione dell'ascolto del minore, il quale viene informato anche rispetto a questa prassi.

Le stanze di osservazione e di ascolto sono collegate anche da un sistema di connessione vocale Wi-Fi, che permette la comunicazione in tempo reale tra l'Autorità Giudiziaria e l'esperto. L'obiettivo di questo accorgimento è di assecondare l'esigenza dell'inquirente di intervenire nel colloquio testimoniale. Tuttavia, nell'esperienza pratica, si è constatato come tale prassi possa disturbare il clima che si instaura tra lo psicologo ed il bambino, pertanto attualmente si preferisce concordare prima del colloquio i momenti di confronto tra psicologo e inquirente e solitamente ne viene fissato soltanto uno al termine dell'intervista. Questa fase serve a richiedere eventuali approfondimenti su quanto detto dal minore o a formulare richieste specifiche rispetto ai fatti noti all'Autorità Giudiziaria. Come per le operazioni precedenti, il minore viene messo al corrente e preparato a questa procedura.

Al fine di garantire una buona qualità della registrazione audio e soprattutto un ambiente sereno al minore, la stanza di ascolto deve disporre di misure di insonorizzazione, che evitino intrusioni acustiche dall'esterno o da ambienti interni. L'ubicazione di Casa di Nilla e la posizione dello spazio di Ascolto protetto all'interno di essa, hanno reso superflui

interventi tecnici in tal senso. Tuttavia, al momento dell'ascolto, vengono attuate tutte le Procedure necessarie a sospendere ogni attività ordinaria del Centro che potrebbe interferire con le operazioni di ascolto.

Al fine di evitare incontri con il presunto abusante, che potrebbero rievocare al minore esperienze traumatiche o comunque condizionare l'esito del colloquio, il Centro è dotato di ingressi differenziati per il bambino ed i suoi accompagnatori e per tutte le altre parti. Ad ulteriore tutela, vengono differenziati anche i tempi di accesso e di uscita.

Dopo l'ascolto vengono messe in atto operazioni di monitoraggio del comportamento del minore, volte a prevenire il rischio di "vittimizzazione secondaria". Ciò comporta un'attenta valutazione delle condizioni cliniche del minore e dei suoi meccanismi di adattamento, onde potere effettuare una programmazione di eventuali interventi psicosociali di sostegno in collaborazione con i servizi territoriali competenti.

Le modalità di ascolto protetto riportate si basano sui più accreditati e recenti criteri che la letteratura specialistica ha prodotto al riguardo, altresì viene prestata particolare attenzione ai supporti tecnico-strumentali che garantiscono la migliore qualità operativa. Tuttavia, si tratta di un'attività in costante aggiornamento, che deve guardare con continuità alla ricerca nel settore della testimonianza in età evolutiva, per tale ragione tutte le procedure sono passibili di adattamenti tesi a seguire l'evoluzione tecnico-scientifica in questo campo.

Un punto di vista della Polizia Giudiziaria

di **Giorgio Eugenio Pezzutto**

Sostituto Commissario della Polizia di Stato

Nell'ambito delle indagini concernenti le varie forme di abuso in danno di minori, il “primo ascolto investigativo” della vittima rappresenta, senza dubbio, un momento cruciale per varie ragioni. Volendo rimarcare in questa sede solo le possibili conseguenze giudiziarie, può essere utile, se ben condotto, per individuare importanti fonti di prova o al contrario può pregiudicare seriamente la stessa possibilità dell'accertamento della verità giudiziaria.

Si tratta di un'attività tipica della Polizia Giudiziaria che deve avvenire nella forma giuridica delle sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti (le c.d. s.i.t.) condotta generalmente, per quanto riguarda la Polizia di Stato, da personale adeguatamente formato appartenente alle Sezioni Specializzate presenti in tutte le Questure.

La modalità con la quale l'ascolto del minore avviene è condizionato da diversi fattori, tra i quali le circostanze contingenti che occorre eventualmente fronteggiare.

A titolo di esempio, può presentarsi la necessità di dover sentire un minore vittima di abuso nell'immediatezza dei fatti, allorché un differimento anche breve potrebbe comportare la dispersione di elementi utili per l'immediata prosecuzione delle indagini e/o per l'identificazione del responsabile. In casi di questo tipo, per fortuna non molto frequenti, la Polizia Giudiziaria può avere necessità di procedere direttamente al colloquio con il minore ed allora sarà necessario essere in grado di attenersi, quanto meno, ad alcuni basilari comportamenti tesi a preservare la genuinità delle dichiarazioni della vittima.

Senza pretendere che il poliziotto si trasformi in un apprendista psicologo, un'adeguata formazione consente l'acquisizione di quelle elementari conoscenze, anche procedurali, derivate dalla psicologia dello sviluppo e della testimonianza, tali da evitare i più comuni e grossolani errori e di tenere ben presente almeno due pericoli concreti legati alla suggestione:

- la possibilità della suggestione sociale che “[...] consiste nel far sorgere in un'altra persona una convinzione, suggerendogliela dall'esterno (con un certo comportamento più o meno intenzionale o con un certo modo di parlare) e lasciandole tuttavia l'impressione che tale convinzione sia spontanea, o frutto di un'elaborazione personale [...]” Petter (1995);
- la possibilità che le parole dell'intervistatore possano interferire con il ricordo, in modo tale che l'informazione così appresa vada ad integrarsi con la traccia di memoria originaria, modificandola irreversibilmente.

Si tratta di meccanismi che possono attivarsi con una certa facilità nei bambini dell'età pre-scolare e scolare, i quali non sono in possesso di strumenti cognitivi per resistere ai vari tipi di suggestione. Inoltre, occorre tener presente che il bambino ha una sua esperienza conversazionale tale per cui tende a credere che l'adulto, ancor più se rivestito di autorità, conosca già la risposta alle sue domande; infatti, nella vita di tutti i giorni è abituato alla verifica delle sue conoscenze e ad essere aiutato dall'adulto nelle risposte.

Il bambino, pertanto, ad una domanda mal formulata potrebbe cercare di indovinare la risposta “giusta”, quella che secondo lui l'adulto si aspetta di sentire e nel fare ciò sarà, di conseguenza, molto sensibile ed attento alle indicazioni che potrà reperire nel contenuto della domanda stessa e dagli elementi prossemici e prosodici della comunicazione.

Ed allora, l'operatore di polizia che si appresti a condurre un'intervista investigativa in circostanze pressanti dovrà essere in grado, quanto meno, di utilizzare un linguaggio adeguato alle capacità linguistiche del minore e le forme corrette di domanda.

In linea di massima, si dovrà favorire un racconto libero attraverso “domande aperte” (che lascino al bambino la possibilità di descrivere con le sue parole gli eventi e di selezionare i dettagli specifici di cui parlare), spostandosi via via verso “domande specifiche non-direttive” (approfondendo aspetti già introdotti dal bambino), limitando allo stretto necessario l'uso di “domande chiuse” (quelle che hanno un numero limitato di opzioni o del tipo “si-no”) ed evitando accuratamente le “domande direttive o suggestive” (quelle che possono suggerire la risposta e contenerne informazioni di cui il bambino non ha ancora parlato).

Naturalmente gli elementi cui si è fatto appena qualche accenno sono solo alcuni degli aspetti da controllare quando si affronta un'intervista investigativa con un minore (non è il caso di parlare del setting, della motivazione del minore, dell'ascolto attivo ed empatico, della comunicazione non verbale, della gestione delle emozioni, delle tecniche di chiarificazione, del rispecchiamento, ecc.), tuttavia sufficienti a far comprendere la complessità dell'attività in questione.

Tale consapevolezza (uno degli obiettivi, se non il principale, di un buon percorso formativo dell'operatore di polizia) dissuade dall'assumere iniziative basandosi solo sull'esperienza e sul buon senso, in modo da limitare gli interventi diretti solo alle situazioni di effettiva emergenza. In quest'ultimo caso sarà opportuno, inoltre, documentare l'attività stessa quanto meno attraverso la registrazione audio del colloquio in modo tale che il magistrato (pubblico ministero e giudice), possibili consulenti e/o periti, nonché le altre parti dell'eventuale processo, possano conoscere le modalità con le quali l'intervista è stata condotta.

Quando è possibile programmare l'attività di assunzione delle sommarie informazioni, sarà cura dell'operatore di Polizia procedere all'ascolto avvalendosi, quale ausiliario di Polizia Giudiziaria, di uno psicologo specificatamente formato al colloquio investigativo o testimoniale.

È bene mettere in evidenza quest'ultimo particolare, rivolgendosi specialmente agli investigatori che dovessero avere occasione e la pazienza di leggere questo breve intervento: come non è sufficiente essere un investigatore per essere in grado di condurre indifferentemente indagini di mafia o di violenza sessuale, così non è sufficiente essere uno psicologo per saper condurre indifferentemente un colloquio clinico o un'intervista testimoniale.

Appare del tutto evidente, quindi, che almeno nel processo di accertamento dei reati di cui qui si parla, l'incontro tra il diritto e la psicologia deve avvenire non solo nelle fasi avanzate del procedimento penale, con eventuali nomine di periti da parte del Giudice o di consulenti da parte del Pubblico Ministero, ma in un momento molto precoce dell'attività investigativa.

Proprio in tale ottica si muovono le modalità operative inaugurate in Calabria con l'apertura Centro specialistico “La Casa di Nilla”, allorquando, nell'ascolto di numerose presunte vittime di abusi sessuali e maltrattamenti in famiglia, si è avuta la possibilità di avvalersi di idonea strumentazione tecnica, organizzazione logistica e, soprattutto, di personale altamente specializzato.

Le procedure seguite, già descritte nel presente Quaderno, consentono di coniugare efficacemente le istanze delle scienze psicologiche con quelle investigative, permettendo allo psicologo e all'investigatore di sviluppare le proprie competenze e finalità in modo assolutamente complementare.

Erroneamente l'operatore di polizia, “rilegato” aldilà dello specchio unidirezionale, potrebbe percepire una certa marginalità della sua funzione e della sua competenza professionale, osservando il colloquio con la vittima del reato, condotto direttamente dallo psicologo che si trova da solo con il minore e che elabora le domande in base a quanto emerge in quel contesto e seguendo, in parte, un proprio flusso di pensiero.

Al contrario, l'operatore di polizia rimane il responsabile dell'indagine e proprio in quel frangente deve esercitare tutta la

sua esperienza e competenza professionale (a cominciare, come già detto, dalla scelta dell'ausiliario di P.G. in possesso della adeguata e specifica formazione).

“Liberato” dalle preoccupazioni di gestire adeguatamente la relazione con il minore, l'investigatore può meglio focalizzare l'attenzione sugli aspetti da approfondire nel corso del colloquio stesso.

È un punto fondamentale cui dedicare la massima attenzione.

Infatti, è opportuno in questa sede ricordarlo, il minore presunta vittima di abusi è spesso anche l'unico testimone dei fatti ed è opportuno ricercare, quanto più possibile, riscontri esterni alle sue dichiarazioni, elementi utili alle indagini che solo l'occhio dell'investigatore può cogliere, compresi gli aspetti che potrebbe sconfessare la versione dei fatti fornita.

A tale proposito, concludo con un esempio semplice ma indicativo, tratto da un caso concreto. L'indagine riguardava gli abusi sessuali di cui sarebbe stata vittima una minorenne, affetta da grave ritardo mentale, ad opera di un soggetto estraneo alla famiglia. Nel corso del colloquio era emerso che il soggetto avrebbe, tra l'altro, visionato insieme alla vittima una rivista di carattere pornografico.

L'investigatore, attento alle esigenze d'indagine, ha opportunamente chiesto allo psicologo di approfondire tale particolare, che poteva sembrare marginale rispetto ai gravi fatti di cui la minore aveva parlato, e nello specifico di sapere se la predetta conosceva il luogo in cui la rivista era custodita dal soggetto.

Le indicazioni precise della bambina hanno determinato l'operatore di polizia a richiedere al Pubblico Ministero, un decreto di perquisizione locale. L'attività, successivamente effettuata, ha dato esito positivo essendo stata rinvenuta una rivista pornografica in un magazzino in uso esclusivo all'indagato e nel punto esatto indicato dalla minore.

- Tale riscontro, come è facile intuire, è stato di fondamentale importanza poiché, pur non permettendo di validare diretta-

mente le dichiarazioni circa i patiti abusi sessuali, molto ha detto sulle probabilità che la minore fosse stata effettivamente in quel luogo insieme al soggetto (poi condannato dal Giudice con sentenza passata in giudicato).



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 10



la casa di nilla

LA CASA DI NILLA

Centro specialistico della Regione Calabria per la cura e la protezione di bambini e adolescenti vittime di abusi sessuali

Telefono: 0961.761811

Fax: 0961.761064

E-mail: info@lacasadinilla.it - pec@lacasadinilla.it

www.lacasadinilla.it